

**Regolamento generale interno
dei soci di Cooperfidi Italia soc. coop.**



Regolamento deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci il 28 giugno 2012

REGOLAMENTO INTERNO GENERALE

TITOLO I - Norme generali

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento Interno Generale regola i rapporti tra Cooperfidi Italia, Società cooperativa di garanzia collettiva dei fidi, nel prosieguo “Cooperfidi” o “società”, e i soci o aspiranti soci, in attuazione dello statuto sociale. I contenuti del presente Regolamento sono da intendersi interpretativi dello Statuto e in nessun caso integrativi dello stesso. In caso di contrasto, anche temporaneo, tra quanto previsto nel presente regolamento e quanto previsto dallo Statuto di Cooperfidi il dettato del secondo prevale sul primo.

Nell’ambito dei rapporti sociali è fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare.

I rapporti con i terzi non soci saranno invece regolati dai contratti stipulati per l’erogazione dei servizi erogati da Cooperfidi.

Articolo 2 (Istanze dei soci)

Tutte le istanze dei soci, o aspiranti tali, relative al rapporto sociale devono essere redatte in forma scritta in conformità alle procedure e alla modulistica predisposta dalla società e sottoscritte dal legale rappresentante dell’impresa associata. Devono essere accompagnate da idonea documentazione (certificato o visura camerale, autocertificazione) che comprovi la rappresentanza da parte del sottoscrittore, da un suo documento di riconoscimento e inoltrate alla filiale competente a mezzo raccomandata, ovvero consegnate a mano presso la stessa filiale in modo che un dipendente della società possa provvedere all’identificazione del sottoscrittore.

Articolo 3 (Doveri dei soci)

Il socio è tenuto ad osservare lo statuto, il presente Regolamento Interno Generale, gli ulteriori regolamenti specifici, le deliberazioni sociali e a favorire in ogni modo gli interessi della società.

Il socio è tenuto a comunicare, prima che acceda ad una nuova operazione, ogni variazione utile per

l'aggiornamento del libro dei soci e del sistema informativo della società.

Il socio è infine tenuto a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di una o più cause di decadenza. In difetto la società deve intendersi sollevata da qualunque responsabilità in merito alla non tempestiva rilevazione delle cause di decadenza.

TITOLO II - Rapporto sociale

Capo I - AMMISSIONE

Articolo 4 (Incompatibilità)

Fatto salvo quanto disposto dalla Statuto, non può far parte di Cooperfidi l'impresa fallita, in liquidazione, o che abbia in corso procedure concorsuali, o il cui legale rappresentante abbia riportato l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Per l'impresa e/o il legale rappresentante nei cui confronti sia stata deliberata l'esclusione, è fatta salva la possibilità del Consiglio di Amministrazione di ammetterlo a socio allorché la causa di esclusione sia stata superata.

Articolo 5 (Istanza di ammissione)

L'istanza di ammissione deve essere corredata di tutti i dati richiesti dalle procedure adottate dalla società. L'istanza deve altresì contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto e i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. L'aspirante socio deve inoltre dichiarare in modo espreso e separato di accettare la clausola arbitrale di cui all'articolo 43 dello statuto.

Articolo 6 (Prerogative del socio e dell'aspirante socio)

Il socio ammesso può presenziare alle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci ma non può esercitare il diritto di voto, né può essere delegato dall'assemblea separata della sezione dei soci all'assemblea generale, prima che siano decorsi novanta giorni dalla data di delibera dell'ammissione a socio da parte dell'Organo competente.

Articolo 7 (Rigetto della domanda di ammissione)

In caso di parere istruttorio negativo, il Consiglio di Amministrazione rigetta la domanda di ammissione.

La domanda di ammissione può essere rigettata qualora:

- a) il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsto dallo Statuto Sociale;
- b) ricorrano le cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 4;
- c) sia espressa valutazione negativa in merito all'oblazione di cause di pregressa esclusione;
- d) sia espressa valutazione negativa sulle motivazioni a fronte di una nuova richiesta di ammissione avanzata da un'impresa già recessa.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la decisione assunta e comunicarla all'impresa interessata che, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del rifiuto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della prima convocazione utile. La delibera dell'Assemblea prevale in ogni caso sulla delibera del Consiglio di Amministrazione il quale è tenuto a recepirla entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea stessa.

Gli Amministratori, nella redazione del bilancio o nella nota integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8 (Sottoscrizione e versamento della quota sociale e del diritto di iscrizione)

Il socio deve sottoscrivere la quota nella misura minima determinata dal Consiglio di Amministrazione e comunque non inferiore a 250 euro, oltre eventuali sovrapprezzi ed un'eventuale diritto di iscrizione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, da versare contestualmente all'inoltro dell'istanza di ammissione. L'istanza di ammissione deve essere accompagnata da copia del bonifico che attesti il versamento.

CAPO II - RECESSO

Articolo 9 (Istanza di recesso)

Il recesso è un'istanza volontaria di risoluzione del rapporto sociale da parte del socio. Il recesso non può essere parziale ed è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali che non abbiano operazioni in corso. Pertanto, ove tali operazioni non siano giunte a naturale scadenza, il socio è tenuto ad estinguerle anticipatamente prima di presentare domanda di recesso.

La legge e l'art. 13 dello Statuto stabiliscono le cause di recesso, le modalità di inoltro delle richieste di recesso, i poteri del Consiglio di Amministrazione in tema di recesso ed i limiti di recesso per i soci sovventori.

Articolo 10 (Rigetto istanza di recesso)

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Collegio Arbitrale come stabilito all'art. 13 dello Statuto.

CAPO III - DECADENZA

Articolo 11 (Nozione di decadenza)

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti dell'impresa per la quale sono venuti meno i requisiti di accesso, ovvero siano intervenute le cause di inidoneità o di incompatibilità di cui all'articolo 14 dello statuto.

Articolo 12 (Revisione del libro dei soci e trattamento dei soci decaduti)

Allorché Cooperfidi provvederà alla revisione del libro dei soci, saranno individuati i soci per i quali sono sopravvenute condizioni di decadenza.

Allo scopo di consentire il mantenimento dei rapporti mutualistici fino alla naturale scadenza, Cooperfidi procederà al rimborso solamente del capitale effettivamente versato dal socio ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che lo stesso ha maturato nei confronti della società ed in ogni caso non

comprendendo nel rimborso il sovrapprezzo come stabilito all'art. 15 dello Statuto.

Il socio non potrà stabilire ulteriori rapporti mutualistici oltre quelli in corso ferma restando la piena facoltà, estinti questi, di presentare istanza di recesso.

I rapporti mutualistici in corso possono essere oggetto di ristrutturazione, purché non si configuri novazione del credito.

Per i soci sovventori trova applicazione integrale l'art. 13 co. 8 dello Statuto.

Articolo 13 (Cause di esclusione)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5 dello Statuto, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale.

L'art. 14 dello Statuto individua le modalità di esclusione, i diritti di opposizione del socio e gli obblighi del socio a seguito dell'esclusione.

Articolo 14 (Effetti dell'esclusione)

L'esclusione ha effetto dalla comunicazione della delibera di esclusione o di constatazione di esclusione di diritto da parte del Consiglio di Amministrazione.

CAPO IV - MORTE DEL SOCIO

Articolo 15 (Eredi del socio)

In caso di morte del socio, eventuali eredi provvisti dei requisiti per far parte di Cooperfidi, possono essere ammessi a socio e subentrare al de cuius anche nelle operazioni pendenti tra quest'ultimo e Cooperfidi, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

CAPO V - LIQUIDAZIONE E TRASFERIBILITA' DELLA QUOTA

Articolo 16 (Trattamento di liquidazione e trasferibilità della quota)

Hanno diritto alla liquidazione della quota:

- a) i soci recessi. L'istanza di recesso, qualora non vi siano diverse istruzioni da parte del socio uscente, è intesa quale richiesta di liquidazione della quota;
- b) gli eredi dei soci deceduti che abbiano presentato formale richiesta di liquidazione.

La liquidazione della quota, di importo non superiore a quanto versato e ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene entro centottanta giorni dalla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio in cui ha effetto il recesso o, se posteriore, dalla data in cui è stata presentata richiesta di liquidazione.

Il socio uscente può cedere la quota a terzi, purché soci della società, ovvero, avendone i requisiti, siano ammessi a socio. Il trasferimento deve essere autorizzato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

La quota non è frazionabile e non può essere ceduta in parte. In ogni caso, quali che siano le circostanze, di cui al comma precedente, il socio non ha diritto alla liquidazione della quota prima che siano cessate tutte le operazioni.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della quota nei limiti di cui all'art. 15 dello Statuto e per un importo pari a quanto effettivamente versato eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale o alle posizioni debitorie che il socio ha maturato nei confronti della società e non ricompreso dell'eventuale sovrapprezzo.

Le quote sociali dei soci esclusi e dei soci cancellati d'ufficio sono destinate a riserva patrimoniale.

La quota dei soci sovventori può essere liquidata nei limiti di cui all'art. 13 co. 8 dello Statuto.

CAPO VI - PARITA' DI TRATTAMENTO

Articolo 17 (Parità di trattamento)

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad assicurare la parità di trattamento tra i soci. Non costituiscono lesione del principio di parità di trattamento le decisioni del Consiglio di Amministrazione riguardanti:

- la concessione di sconti individuali disposti dal Consiglio di Amministrazione o da funzioni delegate, queste ultime nel rispetto di specifici regolamenti consiliari, nel perseguimento della superiore finalità sociale di generare mutualità attraendo soci di particolare interesse;
- l'adozione di sistemi di pricing graduati in base al merito creditizio definito con procedure oggettive.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 (Modifiche al Regolamento)

Il presente Regolamento interno generale è modificabile con deliberazione dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad apportare al presente Regolamento Interno Generale tutti gli adeguamenti conseguenti a norme di legge inderogabili e a modifiche statutarie, provvedendo altresì senza indugio a rendere fruibile il testo coordinato sul sito internet della società.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti, alle disposizioni delle Autorità creditizie e alle disposizioni statutarie.